

Rientra l'Assessore Ernestina ASSALTO.

Su proposta del Sindaco Presidente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- con decreto legislativo 28 settembre 1998 n° 360 (G.U. n. 242 del 16.10.1998), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

- i commi 2 e 3 dell'art. 1 del sopracitato D.Lgs. testualmente recitano:

"2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917(aliquota di determinazione governativa );

3. I Comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 gg. nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2"(aliquota opzionale di determinazione comunale );

- l'art. 31 - comma 1 della Legge 448/98 (Finanziaria 1999)ha spostato il termine di cui al comma 3 art. 1 del D.LGS 360/98 al 31.12 di ogni anno a valere dall'anno successivo;

Dato atto che i proventi dell'addizionale all'I.R.P.E.F., andrà a finanziare l'aumento delle spese di gestione, nonché le spese per i nuovi mutui contratti dall'Amministrazione C.le;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 30/11/1998 è stata istituita per la prima volta l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. ed è stata approvata la relativa aliquota pari al 2 per mille a valere sui redditi del 1999;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/3/2007 con la quale si è approvato il Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e l'aliquota relativa all'anno 2007 pari al 0,65 per cento;

Richiamato in particolare l'art. 2 che testualmente recita:

### " DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet."

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 15.10.2007 con la quale veniva deliberato di proporre al Consiglio la conferma dell'addizionale IRPEF al 0.65 anche per il 2008;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato;

Si astengono i Consiglieri PAPURELLO Sergio, GALIZIA Vincenzo e GIACOMELLI Davide.

Con voti favorevoli n. 13 su 16 Consiglieri presenti e 13 votanti in forma palese,

d e l i b e r a

di confermare l'addizionale IRPEF al 0,65 per cento con effetto dal 1 gennaio 2008;

di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 130 del 5.8.2002;

Con voti favorevoli n. 13 su 16 Consiglieri presenti e 13 votanti in forma palese,

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.